



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 23 settembre 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21 settembre 2003 – Terza giornata andata

Ancona-Modena 1-1
Bologna-Udinese 2-0
Brescia-Reggina 4-4
Internazionale-Sampdoria 0-0
Juventus-Roma 2-2
Lazio-Parma 2-3
Lecce-Chievo Verona 1-2
Perugia-Milan 1-1
Siena-Empoli 4-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22-23 settembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 12

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21 settembre 2003 – Terza giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA'**

Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, sia prima che durante lo svolgimento della gara, lanciato numerosi fumogeni che cadevano ancora accesi in un settore occupato dai sostenitori avversari; per avere, durante il secondo tempo, acceso altri fumogeni, due dei quali venivano lanciati sul terreno, ed altri nel recinto di giuoco, in zona ove era collocata una squadra di Vigili del fuoco; per aver fatto esplodere con notevole fragore petardi sia prima che nel corso della gara; entità della sanzione determinata in considerazione, in particolare, della pericolosità del primo episodio per l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre, acceso fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di giuoco e per avervi fatto esplodere con fragore anche un petardo; per avere, al 33° del primo tempo, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per avere, al 34° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua che cadeva a poca distanza da un Assistente; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre, acceso fumogeni, taluni dei quali erano lanciati nel recinto di giuoco, e per aver fatto esplodere con fragore petardi; per aver fatto esplodere altri petardi nel recinto di giuoco durante il primo ed il secondo tempo; per aver acceso numerosi fumogeni sugli spalti nel corso del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori rilanciato, sia prima che durante la gara, alcuni fumogeni verso il settore occupato dai sostenitori avversari, così realizzando una condotta pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ANCONA** per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, acceso un fumogeno, che veniva lanciato sul terreno di giuoco, ove era successivamente spento dal personale addetto alla sicurezza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua, due delle quali sfioravano un Assistente; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco, così provocando il ritardo di un minuto nell'inizio della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **MILAN** a titolo di responsabilità oggettiva per indebita presenza in panchina di un tesserato, non inserito nella distinta di gara.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, acceso un fumogeno, che veniva poi lanciato verso il recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BUCCI Luca (Empoli): perché, al 48° del primo tempo, colpiva violentemente, in azione di giuoco, un avversario, che doveva essere sottoposto a cure dello staff medico.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMBROSINI Massimo (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

BERTOTTO Valerio (Udinese); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MONTELLA Vincenzo (Roma).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CUFRE Damian (Siena)
DELLI CARRI Daniele (Siena)
MILANESE Mauro (Ancona)
PINZI Giampiero (Udinese)
SCHOPP Markus (Brescia)
VIALI William (Ancona).

PRIMA SANZIONE

ALIOUI Jamal (Perugia)
BACHINI Jonathan (Brescia)
BETTARINI Stefano (Sampdoria)
BLASI Manuele (Parma)
BONAZZOLI Emiliano (Reggina)
BONERA Daniele (Parma)
CARROZZIERI Moris (Sampdoria)
CASSETTI Marco (Lecce)
CHIVU Cristian (Roma)
DALLA BONA Samuele (Bologna)
DIANA Aimò (Sampdoria)
GATTI Fabio (Perugia)
MARTINS Obafemi (Internazionale)
MIGNANI Michele (Siena)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
RUSSO Salvatore (Ancona)
SALA Luigi (Chievo Verona)
TOTTI Francesco (Roma)
ZACCARDO Cristian (Bologna).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

BARONE Simone (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione)
NERVO Carlo (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PETRUZZI Fabio (Brescia)
SERIC Anthony (Parma).

PRIMA SANZIONE

NEDVED Pavel (Juventus)
RUI COSTA Manuel (Milan).

c) **PREPARATORI ATLETICI**

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TOGNACCINI Daniele (Milan): perché, senza essere autorizzato, sedeva sulla panchina della Società, e al 42° del secondo tempo indirizzava all'Arbitro un applauso, in segno di irrisione; invitato dal Quarto Ufficiale a lasciare il recinto di giuoco, si allontanava di pochi metri, rimanendo all'interno dello stesso recinto.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 ottobre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 SETTEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani